

Circolare Assessorato alla Sanità 24/04/2001, n. 8 “Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria”

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito a richieste di autorizzazione inoltrate a suo tempo al Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione, Ufficio VIII, e da quest'ultimo trasferite, a questa Regione ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000, si rappresenta quanto segue.

La Regione Emilia-Romagna già con legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”, stabiliva le competenze del Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale (art. 5): *“Salvo quanto previsto dal titolo IV, spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei Medici e Veterinari provinciali, Ufficiali sanitari, Veterinari comunali e consorziali ...”*.

Tale principio è stato ribadito con la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3: “Riforma del sistema regionale e locale”, precisamente all'art. 179, comma 3; *“Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente Capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs n. 112 del 1998.”*.

Le funzioni di autorizzazione in tema di polizia mortuaria, sulla base della normativa regionale succitata, spettano quindi al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, il quale si avvarrà del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L in caso di necessità relative a problematiche di carattere igienicosanitario.